



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2019 FASC. III

(ESTRATTO)

FILIPPO VARI

**COSTITUZIONE E FINE VITA. RIFLESSIONI ALLA LUCE
DELL'INSEGNAMENTO DI ANTONIO RUGGERI**

13 SETTEMBRE 2019

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Filippo Vari**Costituzione e fine vita. Riflessioni alla luce dell'insegnamento di Antonio Ruggeri*****Abstract: Constitution and Euthanasia. Critical Considerations in the Light of Antonio Ruggeri's Teaching.**

The article deals with a possible introduction of euthanasia into the Italian legal order from a constitutional point of view, coming to the conclusion that it would conflict with several constitutional provisions. The various arguments that are usually put forward to object this thesis are reviewed one by one and refuted with particular regard to the teaching of Antonio Ruggeri, in honour of whom the essay was written. The author analyzes in particular how the Constitution imposes limits on the principle of self-determination such as the right to life, which – like other fundamental rights cannot be renounced – and the duty to contribute to the material and spiritual progress of society, as outlined by its art. 4. Furthermore, it shows why the legalization of euthanasia does not derive from the principles of equality and human dignity, unlike what had been suggested by the Italian Constitutional Court in the case DJ Fabo/Cappato (decision n. 207 of 2018) (F.V.)

SOMMARIO: 1. Il tema del fine vita e l'opera di Antonio Ruggeri. – 2. Il dramma dei casi concreti e le motivazioni dei provvedimenti sul fine vita. – 3. La critica alla “tirannia” dell'autodeterminazione e l'invulnerabilità del diritto alla vita. – 4. L'art. 32 Cost., la rinuncia alle cure e il comportamento dei terzi. – 5. Il fondamento oggettivo della dignità della persona e la distinzione di quest'ultima rispetto alla qualità della vita. – 6. La legge n. 219/2017 e l'infondatezza del richiamo al principio d'eguaglianza. – 7. Fine vita, principio personalistico e principio solidaristico.

1. Il tema del fine vita e l'opera di Antonio Ruggeri

Nella tanto vasta, quanto profonda opera di Antonio Ruggeri un posto speciale spetta all'analisi delle tematiche del fine vita.

Egli ha affrontato questi argomenti non solo con il consueto impegno scientifico, ma anche con un coinvolgimento personale, di testimonianza civile, legato alla promozione – per riprendere le sue parole – della «etica pubblica repubblicana»¹.

Ciò si evince già dalla dedica che accompagna uno scritto del 2009, destinato «a quanti, credenti e non, hanno reso testimonianza che la vita è un dono inestimabile, che nulla abbiamo fatto per averlo e che tutto dobbiamo fare per custodirlo, con dignità e amore»². Ed è confermato dalla scelta del prof. Ruggeri di essere uno dei primi e più autorevoli firmatari di un appello, promosso dal Centro Studi Rosario Livatino, per denunciare il rischio di una lettura aperta all'eutanasia della disciplina in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)³, poi approvata dal Parlamento con la l. n. 219/2017⁴ e sulla cui importanza nell'attuale dibattito sull'eutanasia si tornerà più avanti.

* Contributo destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri e pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 13, del regolamento della Rivista.

¹ A. RUGGERI, *Dignità versus vita*, in [Rivista AIC](#), n. 1/2011, 8 ss.

Su tale concetto appare utile riportare le considerazioni dell'A. ne *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in [Federalismi.it](#), 17/2013, spec. 27, in cui – anche alla luce degli studi di A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano, 1994 e O. CHESSA, *Libertà fondamentali e teoria costituzionale*, Milano, 2002 – afferma che la Costituzione «è il “luogo” di confluenza di etica e diritto, il “punto di connessione” ... tra morale e diritto o, forse si potrebbe pure dire, quello in cui la prima si traduce nel secondo allo scopo di potersi invernare nell'esperienza, radicandosi saldamente nel tessuto sociale e politico». Sullo stesso tema v. anche lo scritto *Recensione di Aa. Vv., Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di Pontificato*, in A. RUGGERI, “*Itinerari*” di una ricerca sul sistema delle fonti, VIII, Torino, 2005, 465, in cui afferma che «il significato più genuinamente espressivo dell'esperienza giuridica ... sta nel suo aprirsi verso ciò che è fuori di sé, attraendo a sé e quodammodo “metabolizzando” il patrimonio di “materiali” e fini-valori che viene dalla morale e, ulteriormente specificando, dalla morale cristiana». Sul tema cfr. anche ID., *Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni)*, in “*Itinerari*” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIII, Torino, 2010, 199.

² A. RUGGERI, *Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni)*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), 2009.

³ L'appello può essere letto nel sito del Centro Studi Livatino all'indirizzo <https://www.centrostudilivatino.it/appello-di-oltre-250-giuristi-sono-chiamate-disposizioni-anticipate-di-trattamento-la-sostanza-e-eutanasia/>.

⁴ Su tale normativa v. A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine dell'ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in questa [Rivista, Studi, 2018/III](#), 571 ss.; ID., [Frintendimenti](#)

2. Il dramma dei casi concreti e le motivazioni dei provvedimenti sul fine vita

Gli studi di Ruggeri sul tema del fine vita sono strettamente connessi a vicende importanti della cronaca costituzionale del nostro Paese, comprovando un'attenzione alle problematiche di maggiore attualità istituzionale che caratterizza, in linea più generale, tutta la sua opera.

Uno degli spunti iniziali è dato dal drammatico e notissimo caso Englaro, e cioè quello di una ragazza in stato vegetativo persistente, il cui padre aveva intrapreso una lunga battaglia legale per arrivare a ottenere dalla Cassazione⁵ l'autorizzazione a sospendere l'alimentazione e l'idratazione della giovane donna, così cagionandone la morte⁶.

Il tema resta, poi, presente negli interessi scientifici di Ruggeri, riacquistando centralità con l'esplosione del caso DJ Fabo/Cappato, e cioè quello – anch'esso assai conosciuto – di un malato gravemente invalido che è stato aiutato da un politico a recarsi in Svizzera per ottenere il suicidio assistito.

Sulla vicenda la Corte d'assise di Milano – chiamata a giudicare della liceità del comportamento del politico che ha aiutato DJ Fabo ad arrivare in Svizzera per suicidarsi – ha finito per coinvolgere la Corte costituzionale⁷. Quest'ultima, con un provvedimento⁸ “anomalo” rispetto ai suoi poteri tipizzati dalla normativa in vigore⁹ – e anche sotto questo profilo fortemente criticato da Ruggeri¹⁰ – ha dato tempo fino al settembre 2019 al Parlamento per modificare la disciplina che incrimina l'assistenza al suicidio, dettata dall'art. 580 c.p.

Se ci si sforza di riassumere gli argomenti a fondamento dei provvedimenti giudiziari che hanno segnato queste due dolorose vicende, insieme a quelli adottati in situazioni simili dai giudici coinvolti¹¹, emergono principalmente tre motivazioni.

Il primo argomento è legato al principio di autodeterminazione – protetto dagli artt. 2 Cost., interpretato come norma a fattispecie aperta¹², 13 Cost. e 32 Cost. – e cioè all'affermazione che, in caso di malattia, ognuno ha il diritto di scegliere la durata della propria vita e, dunque, l'avvento della morte in assoluta libertà rispetto a qualsiasi costringimento esterno.

Tale diritto, poi, è collegato al rifiuto dei trattamenti sanitari, che si manifesta come un risvolto negativo del diritto alla salute, protetto dall'art. 32 Cost: in altri termini, alla libertà di accedere alle cure si fa corrispondere un diritto di rifiutare queste ultime e anche ogni sostegno vitale che prolunghi l'esistenza in vita.

La garanzia di queste scelte, infine, è considerata indispensabile per tutelare la dignità di una persona malata,¹³ che non intenda più condurre un'esistenza ritenuta, secondo proprie insindacabili scelte, non conforme a tale parametro, soggettivamente ricostruito.

[concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda \(a margine di Corte cost. ord. 207 del 2018\), *ibid.*, Studi, 2019/I, 98 ss.](#)

⁵ Cfr. Corte cass., sez. I civ., sent. 16 ottobre 2007, n. 21784, in *Dir. fam. pers.*, 2008, 77 ss.

⁶ Sulla vicenda v. M. ESPOSITO, *Note minime sul periclitare del confine tra legge e giurisdizione*, in *Studi in onore di P. Pellegrino*, Napoli 2009, III, 66 ss.; M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, Torino, 2018, 515 ss. Per una diversa prospettiva v., invece, P. VERONESI, *Diritto di vivere, libertà di morire? Il caso italiano di Eluana Englaro*, in *Persona & danno*, 2012; M. DONINI, *La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all'intervento penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, 10 ss.

⁷ I Corte d'Assise di Milano, ord. 14 febbraio 2018, in *G.U.* n. 11/2018, 1^a s. spec. Su di essa v. i contributi nel volume AA.VV., *Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale*, Atti del Seminario di Bologna, 12 ottobre 2018, a cura di A. MORRONE, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2018.

⁸ [Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207.](#)

⁹ Cfr. in tal senso F. VIGANÒ, *The Italian Constitutional Court on Assisted Suicide*, in *Criminal Justice Network*, 2018.

¹⁰ A. RUGGERI, [Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo](#), cit.; ID., [Fraintendimenti](#), cit., 108 ss.; ID., *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato*, in *Forum Quad. cost.*, 2019.

¹¹ Cfr. ad es. sent. GUP Trib. Roma, 23 luglio 2007, n. 2049, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 437 ss. Su di essa v. M. DONINI, *La necessità*, cit., 10 ss.

¹² Per un'esposizione sistematica di tale tesi v. A. BARBERA, *Art. 2*, in *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, 65 ss. In chiave critica v. A. RUGGERI, *“Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione*, in AA.VV., *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, a cura di R. ROMBOLI, Torino, 1994, 46.

¹³ Cfr. A. PUGIOTTO, *Variazioni processuali sul “caso Cappato”*, in AA.VV., *Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale*, cit., 42.

Questi tre argomenti emergono, sia pure con diversa “intensità”, in molti provvedimenti sul fine vita, oltre a trovare ampio spazio anche in tanti studi dedicati dalla dottrina al tema. Essi sono spesso supportati dal riferimento al principio personalistico e a quello solidaristico¹⁴.

Si pensi alla nota decisione della Suprema Corte nel caso Englaro¹⁵. I profili sopra richiamati hanno avuto un peso nella decisione tale da far premio sugli aspetti formali e, in particolare, sulle modalità con cui ricostruire la volontà del malato: la Cassazione è giunta ad autorizzare la fine di alimentazione e idratazione sulla base di una semplice presunzione, senza riscontri di natura oggettiva¹⁶.

Esemplificativa appare anche la decisione del Consiglio di Stato su una questione relativa al diniego da parte della Regione Lombardia di mettere a disposizione «una struttura per il distacco del sondino nasogastrico» con il quale Eluana Englaro era alimentata e idratata, così cagionandone la morte. In essa si afferma che il «più fondamentale e inviolabile dei diritti» è «quello sulla propria vita e sul proprio corpo, nella concezione e nella proiezione che ciascuno ha di sé e della propria dignità, anche rifiutando le cure, giacché il diritto alla salute ha un nucleo irriducibile, protetto dalla Costituzione “come ambito inviolabile della dignità umana” ([Corte cost., sentenza n. 309 del 1999](#))»¹⁷.

I tre profili sopra richiamati trovano ampio spazio nella recente legge n. 219/2017, già sopra citata, che fornisce un ulteriore argomento per la liberalizzazione di suicidio assistito ed eutanasia in Italia.

Facendo riferimento a essa, ad esempio, nell'[ord. n. 207/2018](#) della Corte costituzionale si è invocato il rispetto del principio d'eguaglianza per eliminare il reato di assistenza al suicidio.

Infatti, poiché la normativa sulle DAT consentirebbe di rinunciare alla vita abbandonando le cure, non ci sarebbe nessuna ragione per cui ci si debba accomiatore da questo mondo soffrendo lentamente, piuttosto che in maniera immediata con un suicidio assistito o la pratica di un'eutanasia.

Vale la pena riportare per intero il seguente passaggio del provvedimento del giudice delle leggi: «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce ... per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive»¹⁸.

3. La critica alla “tirannia” dell'autodeterminazione e l'inviolabilità del diritto alla vita

Gli argomenti sopra esposti a sostegno dell'introduzione in Italia del suicidio assistito e, più in generale, come conseguenza ultima, dell'eutanasia sono stati oggetto di veementi critiche da parte di Ruggeri, a partire proprio dalla tematica dell'autodeterminazione. È chiaro che non si può misconoscere il ruolo fondamentale che l'autodeterminazione ha già addirittura nell'elaborazione di uno dei capisaldi degli ordinamenti moderni¹⁹, e cioè il concetto di diritto soggettivo²⁰. Esso, all'interno del proprio nucleo essenziale, postula il potere di scelta dell'individuo e, dunque, implica la sua possibilità di determinarsi in maniera autonoma.

Non è possibile nemmeno negare l'importanza che il Costituente ha dato all'autodeterminazione, a partire – come a tutti noto – dall'art. 2 Cost., che fa riferimento allo svolgimento della personalità, e dall'art. 3 Cost., che richiama il «pieno sviluppo della persona», presupponendo entrambi l'autodeterminazione della persona²¹.

¹⁴ V. ad es. Cons. St., sez. III, sent. 2 settembre 2014, n. 4460, in *Foro amm.*, 2014, 2229 ss.

¹⁵ Corte cass., sez. I civ., sent. n. 21748/2007, cit.

¹⁶ Corte cass., sez. I civ., sent. n. 21748/2007, cit. Sul punto v. M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, cit., 518 s.

¹⁷ Cons. St., sent. n. 4460/2014, cit., §. 45.

¹⁸ [§. 9 del Cons. dir.](#)

¹⁹ Per una critica dell'uso di tale concetto v. P. CATALANO, *Diritto, soggetti e oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. I, 1, 12*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamana*, Napoli, 2001, vol. II, 97 ss.; M.P. BACCARI VARI, Curator ventris. *Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità*, Torino, 2012, 42 s.

²⁰ Su di esso v. U. VINCENTI, *Metodologia giuridica*, II ed., Padova, 2008, 12.

²¹ Al riguardo v. i rilievi di A. MORRONE, *Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale. Riflessioni di un costituzionalista*, in AA.VV., *Il “caso Cappato”*, cit., 10 s.

Pur di fronte a tali premesse occorre, però, evidenziare che l'autodeterminazione è divenuta, nella giurisprudenza costituzionale, oggetto di uno specifico diritto fondamentale²², non espressamente contemplato dal testo costituzionale; e che questo diritto fondamentale ha assunto nel dibattito pubblico e nei provvedimenti sopra richiamati – si pensi all'[ord. n. 207/2018](#) della Corte costituzionale – una portata quasi onnicomprensiva²³, senza che ci si interroghi sui limiti alla sua affermazione.

Paradigmatica è ancora la pronuncia del Consiglio di Stato sopra richiamata, in cui si legge che «proprio per questa sua insopprimibile e inviolabile dimensione intima e individuale, che muove dalla pura coscienza di sé, del proprio corpo e della propria individualità, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non può incontrare un limite, di fatto o di diritto, nemmeno allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita»²⁴. È evidente come seguendo questa impostazione si apre lo spazio all'introduzione nell'ordinamento italiano non solo del suicidio assistito, ma anche dell'eutanasia. E ciò non solo come una possibilità rimessa alla discrezionalità del legislatore, ma addirittura come un obbligo a carico di quest'ultimo, che discende dalla protezione costituzionale del diritto fondamentale all'autodeterminazione.

L'affermazione – per riprendere una nota espressione fatta propria anche dalla Corte costituzionale²⁵ – “tirannica” dell'autodeterminazione²⁶ non tiene conto, tuttavia, del rilievo, riconosciuto anche dal giudice delle leggi, del diritto alla vita. Quest'ultimo appartiene, infatti, al nucleo duro di principi costituzionali e diritti inviolabili della persona, che non possono essere sovvertiti da nessun potere, finanche quello di revisione costituzionale.²⁷

Vale la pena richiamare, in questa sede, due pronunce del giudice delle leggi.

Anzitutto, la [sent. n. 223/1996](#),²⁸ nella quale la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità della normativa che non vietava in maniera assoluta l'estradizione dall'Italia verso Paesi che applicano la pena di morte – nel caso di specie gli Stati Uniti d'America – ha affermato che il divieto di tale pena, sancito dall'art. 27 Cost., rappresenta la «proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2» Cost.

Appare, inoltre, opportuno ricordare la [sent. n. 35/1997](#)²⁹ – scritta dalla penna di Giuliano Vassalli – che, seppur relativa al concepito, contiene un'affermazione di carattere generale: in forza dell'art. 2 Cost. «il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata», è da iscriversi «tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l'espressione della [sentenza n. 1146 del 1988](#) – “all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”», che «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali».

Il riconoscimento del fondamento costituzionale del diritto alla vita e la sua riconduzione tra i diritti inviolabili della persona è presente – per quanto in maniera paradossale – anche nell'[ord. n. 207/2018](#) della

²² Cfr., ad es., [Corte cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 438](#), e le osservazioni R. BALDUZZI – D. PARIS, *Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze legislative*, di D. MORANA, *A proposito del fondamento costituzionale per il «consenso informato» ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2008, 4945 ss.. Al riguardo sia consentito il rinvio a F. VARI-P. PIERGENTILI, *Sull'introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento italiano*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2019, 4 ss.

²³ Sul punto cfr. L. ANTONINI, *L'autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali*, in AA.VV., *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?*, a cura di F. D'AGOSTINO, Milano, 2012, 11 ss.

²⁴ Cons. St., sez. III, sent. n. 4460/2014, cit., spec. §. 58.

²⁵ Cfr. [Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85](#).

²⁶ Sull'affermazione “tirannica” del principio di autodeterminazione v. A. MORRONE, *Il “caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale*, cit., 5; E. FURNO, *Il “caso Cappato”: le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in [Rivista AIC](#), 2/2019, 141 s.

²⁷ Su tali diritti e principi, nella giurisprudenza costituzionale, cfr. [Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1146](#), nonché, più recentemente, [sent. 22 ottobre 2014, n. 238](#).

²⁸ [Corte cost., sent. 27 giugno 1996, n. 223](#).

²⁹ [Sent. 10 febbraio 1997, n. 35](#), sulla quale v. A. LOIODICE, *La tutela dei soggetti coinvolti nella procreazione medicalmente assistita (ipotesi di riflessione)*, in AA.VV., *Procreazione assistita: problemi e prospettive*, Atti del Convegno di studi tenutosi a Roma, il 31.1.2005, a cura di G. RAZZANO, Fasano, 2005, 308; M. OLIVETTI, *La Corte e l'aborto, fra conferme e spunti innovativi*, in *Giur. cost.*, 1997, 312 ss.; A. D'ALOIA, *Norme, giustizia, diritti nel tempo delle bio-tecnologie*, in AA.VV., *Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, Atti del seminario di Parma svoltosi il 19.3.2004, a cura di A. D'ALOIA, Torino, 2005, XXV.

Corte costituzionale: in essa si richiamano le due pronunce sopra citate e si ribadisce che il diritto alla vita è «il “primo dei diritti inviolabili dell’uomo”, in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri»³⁰.

Nonché la liberalizzazione del suicidio assistito e dell’eutanasia cozza con l’inserimento della protezione della vita umana tra i diritti inviolabili.

Tali diritti, infatti, presentano «i caratteri della *indisponibilità*, della *inalienabilità*, della *intrasmisibilità*, della *irrinunciabilità* e della *imprescrittibilità*»³¹, essendo contrassegnati, per ciò che qui interessa, dall’impossibilità per il titolare di disporne, privandosi definitivamente del loro godimento. Né, in senso contrario, come chiarito dal Ruggeri, è possibile richiamare la fattispecie – invero tragica – del suicidio, come fa un’autorevole dottrina³².

Al riguardo, occorre riconoscere, senz’altro, che sul piano di fatto i suicidi avvengono, come accadono, purtroppo, anche altri terribili eventi.

Tuttavia, il suicidio, pur se non direttamente punito dal legislatore, contrasta, come messo in luce da Ruggeri, con l’etica che sottostà alla Carta repubblicana e, in particolare, col dovere di ogni persona, sancito dall’art. 4 Cost., «di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»: tale norma, infatti, presuppone l’idea che la vita «costituisce una risorsa preziosa, imperdibile, per l’intera umanità, oltre che per la stessa persona e la cerchia ristretta dei suoi cari». ³³ Oltretutto, se veramente il suicidio fosse esercizio di un diritto costituzionale, come sarebbe possibile legittimamente punire chi istiga al suo compimento?

Se il suicidio fosse protetto come oggetto di un diritto di libertà, chiunque potrebbe spingere altri a compierlo e, anzi, non si potrebbe impedire ad alcuno di tentarlo.³⁴

4. L’art. 32 Cost., la rinuncia alle cure e il comportamento dei terzi

Fondamentale è anche la riflessione di Ruggeri sul problema della rinuncia alle cure e sulla possibilità d’invocare quest’ultima, ai sensi dell’art. 32 Cost., per liberalizzare suicidio assistito ed eutanasia³⁵.

Come è noto, la disposizione costituzionale da ultimo richiamata è stata oggetto di un’interpretazione volta a trasformarla da baluardo della protezione della salute – e, dunque, della vita – a fondamento del diritto di morire³⁶.

In proposito va senz’altro riconosciuto che l’art. 32, secondo comma, Cost. opportunamente ancora al consenso l’esecuzione di un trattamento sanitario: se esso manca, il medico non può intervenire sul corpo di un malato maggiorenne, capace d’intendere e di volere. Si tratta di un principio di civiltà giuridica, in cui si esprime la connotazione personalista del nostro ordinamento: non si affidano al potere pubblico, né ad altri privati le scelte più delicate sulla salute della persona.

E tuttavia, come chiarito da Ruggeri, se è vero che «nessuno può ... essere obbligato *manu militari* a sottoporsi a cure salva-vita, ad interventi chirurgici giudicati dai sanitari indispensabili e a quant’altro può

³⁰ Sul diritto alla vita come preconditione per il godimento di qualsiasi altro diritto v. A.M. SANDULLI, *La sperimentazione clinica sull’uomo (profili costituzionali)*, in *Dir. soc.*, 1978, ripubbl. in *Scritti giuridici*, Napoli, 1990, vol. II., 673; P.F. GROSSI, *Alcuni interrogativi sulle libertà civili nella formulazione della Carta di Nizza*, in AA.VV., *The Spanish Constitution in the European Constitutional Context*, a cura di F. FERNÁNDEZ SEGADO, Madrid, 2003, 291; I. NICOTRA, voce *Vita (diritto alla)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, Milano, 2006, vol. VI, 6194.

³¹ A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, 84 s. Sul tema v. anche P.F. GROSSI, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I, 1, II ed., Torino, 1991, 286 s.

³² Cfr. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte generale, III ed., Padova, 2003, 98.

³³ A. RUGGERI, *Fraintendimenti*, cit., 93 s.

³⁴ Al contrario nel vigente ordinamento il mancato impedimento di un suicidio può configurare l’ipotesi di un reato: lo riconosce, sia pure da diversa prospettiva rispetto a quella espressa nel testo, anche D. PULITANÒ, *Il diritto penale di fronte al suicidio*, in *Diritto penale contemporaneo* 2/2018, 67 ss.

³⁵ In tal senso v. ad es. M. D’AMICO, *Sull’(il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l’istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato*, in *Giurisprudenza Penale*, 12 ss.; S. CANESTRARI, *I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio*, in AA.VV., *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, a cura di F.S. MARINI – C. CUPELLI, Napoli, 2019, 40 ss.

³⁶ Cfr. M. RONCO, *In ricordo di Eluana Englaro*, 2019, al sito telematico del [Centro Studi Rosario Livatino](#); A. RUGGERI, *Fraintendimenti*, cit., 97.

giovare al prolungamento della vita», ciò non equivale «al riconoscimento di un vero e proprio diritto al suicidio e men che mai ad un suicidio medicalmente assistito»³⁷.

La garanzia di un profilo negativo di una libertà, come tale, non è in grado di trasformare quella libertà nel suo esatto contrario e, nella fattispecie in esame, fondare un diritto a farsi uccidere, come vorrebbero invece coloro che si appellano al diritto di rifiutare le cure per dedurne quello di morire con l'aiuto altrui³⁸.

Diversamente, dalla garanzia della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. dovrebbe giungersi a teorizzare quella di farsi arrestare e trattenere in carcere; dal diritto di ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, di cui all'art. 36 Cost., quello a ottenere la paga che si desidera, anche se inferiore a tali standard, e così via.

Ruggeri ha sottolineato l'importanza di leggere l'art. 32 Cost. in connessione con le altre norme della Carta fondamentale, con la «etica pubblica repubblicana» di cui si diceva all'inizio di questo lavoro, in particolare con l'art. 4 Cost.

Esso, secondo quanto si è detto innanzi³⁹, impone a ciascuno di contribuire personalmente al progresso materiale e spirituale della società. Progresso con il quale non si conciliano né scelte suicidiarie o di eutanasia, né soprattutto comportamenti di terzi volti ad assecondare questi desideri e a violare il diritto alla vita, come sopra evidenziato indisponibile finanche dal suo titolare⁴⁰.

5. Il fondamento oggettivo della dignità della persona e la distinzione di quest'ultima rispetto alla qualità della vita

Particolarmente importanti sono anche le critiche di Ruggeri al richiamo alla dignità della persona per sostenere la liberalizzazione di suicidio assistito ed eutanasia.

E ciò specialmente sotto due profili.

Il primo riguarda il concetto stesso di dignità. In relazione a esso prevale un'interpretazione soggettiva, in forza della quale la protezione della dignità coincide con la garanzia delle scelte più diverse della persona. Esemplificativa in tal senso è la sentenza della Cassazione su Eluana Englaro, in cui, riferendosi ai convincimenti «sul significato della dignità della persona», si è finito per ritenere che il prolungamento dell'idratazione e dell'alimentazione di un incapace in stato vegetativo persistente potesse essere contrario «al di lui modo di intendere la dignità della persona», legittimando l'interruzione di tali trattamenti.

Analoghe considerazioni sono presenti nell'[ord. n. 207/2018](#) della Corte costituzionale, in cui «si affacciano» delle aperture all'eutanasia allorché si parla del fatto che la «assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, *nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona*, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto» (corsivo nostro)⁴¹.

Di fronte a questa interpretazione soggettiva del concetto di dignità, Ruggeri ha con convinzione ribadito come dalla Costituzione vada invece tratta una nozione oggettiva di tale concetto e come la dignità,

³⁷ A. RUGGERI, [Fraitendimenti](#), cit., 95.

³⁸ Al riguardo v. A. RUGGERI, [Fraitendimenti](#), cit., 106 ss., il quale nota che «ferma la libertà iniziale del soggetto, i trattamenti sanitari a carattere continuo possono, ovviamente, in ogni tempo essere interrotti, facendo pertanto valere l'autodeterminazione del soggetto, ma solo fino a un certo punto o a certe condizioni: giusta, infatti, la premessa della insussistenza di un diritto costituzionale a morire, non è di conseguenza possibile pretendere da terzi (familiari o personale sanitario o altri soggetti ancora) l'adozione di comportamenti, in forma sia commissiva che omissiva, che portino in modo diretto, immediato e necessario alla morte del soggetto»; ID., *Due questioni*, cit. Sul tema v. anche G. RAZZANO, *Dignità del morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Torino, 2014, 94 ss.; M. RONCO, *In ricordo di Eluana Englaro*, cit.; ID., *Impegno solidale per la vita*, in AA.VV., *Il "diritto" di essere uccisi: verso la morte del diritto?*, Torino, 2019, 217 ss.; E. BILOTTI, *Dall'autodeterminazione terapeutica al Right to Die? L'ord. 207/2018 della Corte costituzionale, il compito del legislatore e il futuro intervento del giudice delle leggi*, in *NLCC*, 2019, 492 s.; E. FURNO, *Il "caso Cappato": le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, cit., 140 ss. Sul punto cfr. anche A. MORRONE, *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale*, cit., 9 ss.

Per una diversa prospettiva v., nella vasta dottrina, M. DONINI, *La necessità di diritti infelici*, cit.; A. PUGIOTTO, *Variazioni*, cit., 40 ss.

³⁹ V. *supra*, par. 3.

⁴⁰ A. RUGGERI, [Fraitendimenti](#), cit., 95 ss.

⁴¹ [§. 8 Cons. dir.](#)

indisponibile⁴², costituisca «il *Grundwert* e la *Grundnorm* assieme dell'ordinamento, la luce che si dona ad ogni altro valore fondamentale»⁴³.

La necessità di riferirsi a una nozione oggettiva di dignità appare confermata da una recente pronuncia della Corte costituzionale: nella [sent. n. 141/2019](#)⁴⁴, il giudice delle leggi ha riconosciuto che «nella cornice della previsione dell'art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di “dignità”» è da intendersi «in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore»⁴⁵.

Il secondo profilo evidenziato da Ruggeri nei suoi studi sul fine vita è legato alla necessità di non confondere la dignità con la qualità della vita, come invece avviene ad es. nei provvedimenti sopra richiamati, in cui si ritiene «che la seconda dipenda dalla prima e, a conti fatti, con essa si identifichi e in essa interamente si risolva»⁴⁶.

Al contrario, pur quando le difficoltà attraversano la vita delle persone, esse non ledono o intaccano minimamente la loro dignità⁴⁷.

Torna, così, alla mente l'insegnamento – sia pure riferito ad altra fattispecie – di Francesco Carnelutti. All'inizio degli anni '50, egli con forza ricordava che, «per chi non confonde il male col morbo e col dolore, proprio la vita d'un malato può raggiungere le vette più alte: se Leopardi fosse stato un atleta, mancherebbe, assai probabilmente, al mondo una delle sue bellezze più pure»⁴⁸.

6. La legge n. 219/2017 e l'infondatezza del richiamo al principio d'eguaglianza

Le considerazioni svolte dimostrano l'impossibilità d'invocare il principio d'eguaglianza per sostenere che il divieto di assistenza al suicidio e di eutanasia determinerebbe una discriminazione a carico dei malati che, pur desiderando morire, non intendano farlo con la rinuncia alle cure, preferendo invece un supporto medico/farmacologico per sottrarsi alla sofferenza determinata dalla cessazione delle terapie.

Tale tesi muove da una lettura della l. n. 219/2017 aperta all'eutanasia. Anche in questo caso esemplificativa è l'[ord. n. 207/2018](#). Il giudice delle leggi afferma che «se ... il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale»⁴⁹.

Senonché, da un canto, appare criticabile il presupposto da cui muove la tesi in esame, e cioè un'interpretazione della normativa sulle DAT volta a legittimare l'eutanasia. Tale lettura, invero incentivata dalla lettera della normativa, finisce per esporsi alle stesse obiezioni sopra formulate con riferimento

⁴² A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in [Rivista AIC](#), 2011, 5.

⁴³ A. RUGGERI, *Dignità versus vita*, cit., 7; ID., *Appunti per uno studio sulla dignità*, cit., 2; ID., [Fraitendimenti](#), cit., 100. Al riguardo v. anche ID., *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in questa [Rivista](#), [Studi 2018/II](#), 392 ss.

⁴⁴ [Sent. 7 giugno 2019, n. 141](#). Per un primo commento alla decisione, che ne sottolinea la divergenza rispetto all'impostazione propria dell'[ord. n. 207/2018](#), v. F. PIERGENTILI, *Dignità umana e autodeterminazione nella sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale*, al sito telematico del [Centro Studi Rosario Livatino](#), 2019.

⁴⁵ [§. 6.1. Cons. dir.](#)

Per una diversa ricostruzione del concetto di dignità nell'ordinamento italiano v., invece, G. BRUNELLI, *Imparare dal passato: l'ord. n. 207/2018 (nel caso Cappato) e la sent. n. 27/1975 (in tema di aborto) a confronto*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 2019, 1 s.

⁴⁶ A. RUGGERI, *Dignità versus vita*, cit., 8.

⁴⁷ A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, cit., 5 s.; ID., [Fraitendimenti](#), cit., 100 s.

⁴⁸ F. CARNELUTTI, *Postilla a Tribunale di Piacenza sent. 31 luglio 1950*, in *Foro it.*, 1951, 990 s.

⁴⁹ [§. 9 Cons. dir.](#)

all'indisponibilità – anche da parte del suo titolare – del diritto alla vita⁵⁰. Non a caso una sensibile dottrina ha posto in luce la necessità di fornire un'interpretazione della disciplina sulle DAT di segno opposto a quella qui criticata e volta invece a garantire il rispetto del diritto alla vita⁵¹. D'altro canto, la tesi fatta propria dal giudice delle leggi finisce per porre sullo stesso piano situazioni in realtà diverse. Una cosa è, infatti, non permettere a qualsiasi potere d'ingerirsi nella vita delle persone costringendole a subire un trattamento medico; altro è consentire a terzi di concorrere a cagionare la morte di una persona.

Come sottolineato da Ruggeri, «la violazione del principio di eguaglianza ... può essere denunciata a condizione che previamente si dimostri la lesione di un diritto costituzionalmente riconosciuto», che tuttavia manca, come si è cercato di dimostrare nelle pagine che precedono, nella fattispecie in esame⁵².

La opposta tesi «sembra invece innaturalmente convertire la *libertà materiale* (e non già espressiva di una posizione costituzionalmente garantita) di persona che è in grado di porre da sé fine alla propria esistenza nel *diritto costituzionale* di persona inautonoma a pretendere da terzi l'adozione di comportamenti idonei allo scopo: sembra, cioè, offrire un sussidio giuridico a chi di quella libertà più non dispone, mettendolo in grado di portare ad effetto la propria volontà»⁵³.

7. *Fine vita, principio personalistico e principio solidaristico*

Alla luce dell'insegnamento di Antonio Ruggeri le considerazioni sopra svolte hanno tentato di dimostrare come la liberalizzazione del suicidio assistito e dell'eutanasia non trovi alcun fondamento costituzionale e, anzi, si ponga in contrasto con quanto stabilito nella Carta repubblicana. Essa finirebbe per scardinare definitivamente la impostazione personalistica su cui si fonda la Costituzione⁵⁴, che ha «il suo cuore pulsante nella promozione della persona umana, nella *persona quale valore* insomma»⁵⁵, a tutto vantaggio dell'affermazione di un modello individualistico⁵⁶, in cui ogni uomo cessa di essere considerato un bene in sé, da proteggere sempre e comunque.

Né si può obiettare a tale conclusione appellandosi, come talora avviene, al principio solidaristico, che imporrebbe di “donare” la morte a quanti, straziati dalla sofferenza, la richiedano. Infatti, è vero, secondo quanto aveva già intuito uno dei grandi classici, che l'amore è il fondamento del diritto⁵⁷, e tuttavia, come chiarito da Ruggeri, «se la vita umana è un bene prezioso e imperdibile, se ne ha che la prima espressione della solidarietà che ciascuno di noi ha verso gli altri sta proprio nel tenersi in vita, sta cioè nel *dovere di vivere*»⁵⁸.

L'illustre studioso al quale queste pagine sono dedicate è pienamente consapevole che la sua è «una voce fuori dal coro (o, meglio, da un certo coro)», dal momento che essa «parla, sì, di diritti ma anche (e soprattutto) di doveri, che gravano su tutti, persino – per dura che sia quest'idea da digerire – su coloro che versano in condizioni assai precarie di salute, doveri verso se stessi, prima ancora che verso gli altri»⁵⁹.

Anche per tale ragione, però – sia consentito aggiungerlo – questa voce è, ancor più del solito, preziosa e da ammirare.

⁵⁰ V. *supra*, par. 2.

⁵¹ E. BILOTTI, *Ai confini dell'autodeterminazione terapeutica. Il dialogo tra il legislatore e il giudice delle leggi sulla legittimità dell'assistenza medica al suicidio* in *Corr. giur.*, 2019, 469 s.

⁵² A. RUGGERI, [Fraitendimenti](#), cit., 97,

⁵³ A. RUGGERI, *loc. ult. cit.*

⁵⁴ In tal senso v. E. BILOTTI, *Dall'autodeterminazione terapeutica*, cit., 479.

Sul nesso tra garanzia dei diritti inviolabili e impostazione personalistica cfr. le riflessioni di A. BALDASSARRE, *Diritti della persona*, cit., 43 ss.

⁵⁵ A. RUGGERI, *Il principio personalista*, cit., 27.

⁵⁶ Cfr. L. ANTONINI, *L'autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali*, cit., 11 ss.

⁵⁷ M.T. CICERONE, *De legibus*, I, 43. Al riguardo v. W. WALDSTEIN, *Teoria generale del diritto. Dall'antichità ad oggi*, Roma, 2001, 88 ss.; M.P. BACCARI VARI, *I quattro pilastri della pace secondo i Pontefici romani e alcuni principi del diritto romano*, in AA.VV., *L'archetipo dell'amore fra gli uomini*, a cura di G. Dalla Torre, Roma, 2007, 137 ss.

⁵⁸ [Fraitendimenti](#), cit., 94.

⁵⁹ A. RUGGERI, *Il testamento biologico*, cit., 1.